

Codice A1103A

D.D. 18 febbraio 2025, n. 177

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della normativa emergenziale Covid - (Fasc. n. 851COV/2020, acc. 518/2025 - 507/2025)



ATTO DD 177/A1103A/2025

DEL 18/02/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della normativa emergenziale Covid – (Fasc. n. 851COV/2020, acc. 518/2025 – 507/2025)

Visti gli atti trasmessi, con nota del 05.11.2021 dalla Regione Carabinieri Forestale Piemonte – Stazione di *omissis* a carico del sig. re *omissis* nato a *omissis* e residente a *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. TOCF06 - 16 del 09.04.2020 elevato da agenti appartenenti al corpo sopraccitato per i fatti avvenuti, nella medesima data, lungo in Località *omissisomissis* nel Comune di *omissis*, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto n. 25 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 39 del 06.04.2020 relativo alla violazione del “*divieto di svolgere all'aperto attività ludica o ricreativa, nonché qualsivoglia attività motoria avvolta, anche singolarmente, se non entro 200 metri dalla propria abitazione con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio*”.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione ;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso invece che lo stesso ha presentato, entro il termine perentorio dalla normativa, un breve scritto difensivo come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

esaminate le argomentazioni esposte non aventi di per sé natura esimente rispetto alla condotta contestata tenuto conto *in primis* che, all'epoca dell'accertamento (ancora in piena emergenza pandemica), vigeva innanzitutto il divieto generale di cui al punto 1 “*di ogni spostamento ... salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di*

salute”, dettagliato poi dal Legislatore nei punti successivi quale quello di cui al citato punto 25; divieto che, contrariamente a quanto affermato dall’interessato, non prevedeva, all’epoca dell’accertamento, alcuna eccezione per la coltivazione/conduzione dei propri orti;

dato viceversa atto che le cosiddette FAQ cui fa riferimento il sig.re *omissis* per giustificare “la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo” sono successive alla data dell’accertamento;

dato altresì atto che nelle stesse erano comunque poste delle condizioni (“*che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito*”); condizioni ad ogni buon modo non rispettate nel caso di specie;

accertato pertanto, in sede istruttoria che tra la residenza, all’epoca, del sig.re *omissis* ed il luogo della contestazione intercorrono, nel punto più vicino, undici chilometri di distanza (con un percorso, in bicicletta, di oltre 30 minuti secondo Google Maps); elementi questi che fanno decadere *ex se* ogni argomentazione sostenuta dall’interessato;

visto in particolare il punto 25 del Decreto del Presidente della Giunta regionale Piemonte n. 39 del 06.04.2020 come sanzionato dall’art. 4, comma 1 del D.L.19/2020;

richiamato l’ultimo periodo dell’art. 4, comma 1 del D.L. 19/2020 in base al quale, se il mancato rispetto avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino ad un terzo;

visto il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell’accertatore;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

verificata in data 17.02.2025 l’assenza di elezione domicilio digitale presso INAD (Indice nazionale domicilia digitali per le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione);

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali nn. 1700/2024 e 1694/2024 sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
32068/2025	518/2025	Sanzione

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in Euro 600,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

al sunnominato sig.re *omissis* in qualità di trasgressore, per le motivazioni indicate in premessa, di

pagare la somma complessiva di **Euro 610,61** di cui Euro 600,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, n. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, n. 72.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n.22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti